

**ACEGAS-APS S.p.A.**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO  
DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EMITTENTE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il  
27 marzo 2008*

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO  
DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EMITTENTE  
("Regolamento")**

*PREMESSE*

TITOLO I	INFORMAZIONI RISERVATE ("I.R.")
ART. 1	Definizione delle I.R.
ART. 2	Trattamento e gestione delle I.R.
ART. 3	Comunicazione e circolazione delle I.R.
ART. 4	Conservazione delle I.R.
TITOLO II	INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ("I.P.")
ART. 5	Definizione delle I.P.
ART. 6	Informazioni che devono essere comunicate al mercato
	6.1 Materialità
	6.2 Chiarezza
	6.3 Simmetria informativa
	6.4 Coerenza
	6.5 Tempestività
ART. 7	Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media
ART. 8	Diffusione dei comunicati stampa
ART. 9	Obblighi informativi delle controllate verso la Società
ART. 10	Diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali ( <i>Internet, Intranet, E-mail, CR Rom</i> ); annunci pubblicitari
ART. 11	Ritardo ed opposizione alla diffusione di notizie
ART. 12	Registro delle persone che hanno accesso alle I.P.
TITOLO III	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 13	Obblighi per amministratori e sindaci
ART. 14	Sanzioni
ART. 15	Disposizioni finali

## PREMESSE

L'art. 4 del "codice di autodisciplina delle società quotate" (Codice di Autodisciplina) dispone che gli amministratori delegati propongano al consiglio di amministrazione l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti le società emittenti, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Nel giugno 2002 il Forum ref sull'informativa societaria, composto da Borsa Italiana, Aiaf, Assogestioni, Assonime e ref ha emesso la "guida per l'informazione al mercato" (Guida) contenente i principi per una corretta informazione al mercato.

In attuazione della citata disposizione del Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle norme della Guida sopra menzionata è stata redatta la presente procedura che regola la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sull'attività del Gruppo<sup>1</sup>, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate ("*price sensitive*").

La procedura si applica, salvo diverse disposizioni normative specificamente dettate - il cui disposto dovrà essere comunque rispettato - anche all'informativa riguardante:

- le situazioni trimestrali, semestrali, i preconsuntivi, il bilancio, le informazioni sui dividendi e sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- le operazioni aventi carattere straordinario, quali acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., con particolare riguardo a quelle per le quali Consob richiede la predisposizione di un documento informativo;
- le operazioni rilevanti di finanza straordinaria che determinano discontinuità nella gestione dell'impresa.

Il Consiglio di amministrazione di ACEGAS-APS S.p.A. in data 27 marzo 2008 ha deliberato l'approvazione della presente procedura che, al fine di tener conto della modificazione della normativa di riferimento nonché dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale, ha sostituito quella precedentemente in essere, approvata nella seduta del 13 maggio 2004.

La procedura è pienamente efficace dalla data della sua approvazione ed è pubblicata sul sito internet di ACEGAS-APS ([www.acegas-aps.it](http://www.acegas-aps.it)).

---

<sup>1</sup> Nel presente Regolamento per Gruppo si intende ACEGAS-APS S.p.A. e le imprese controllate; per l'individuazione delle imprese controllate si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

## **TITOLO I INFORMAZIONI RISERVATE**

### **ART. 1 Definizione delle I.R.**

Ai fini del presente Regolamento per informazione riservata (per brevità di seguito indicata anche come "I.R.") si intende ogni informazione che:

- (i) sia un'informazione privilegiata (o "I.P.") ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento, ovvero
- (ii) pur non essendo un'informazione privilegiata, sia un'informazione relativa alla Società e/o alle sue società controllate, dirette o indirette, ai rispettivi affari, anche solo potenziali, ai rispettivi rendiconti economici e/o finanziari e/o situazioni patrimoniali, e/o ad altre circostanze dell'operatività e/o dell'attività della Società e/o delle sue controllate, e che, in ogni caso, non sia di pubblico dominio e, ove fosse resa pubblica, sia suscettibile di recare, in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, pregiudizio alla Società.

### **ART. 2 Trattamento e gestione delle I.R.**

Chiunque, per ragioni di ufficio, del proprio incarico o ruolo o altrimenti, venga a conoscenza di I.R. relative alla Società e/o alle società controllate dall'emittente ACEGAS-APS S.p.A., è tenuto:

- a mantenerle riservate, proteggendole con il massimo scrupolo dall'accesso di soggetti che non abbiano, rispetto a tali I.R., diritto o titolo di informativa in virtù del ruolo ricoperto o altrimenti;
- a dare notizia all'Amministratore Delegato della Società - od altre strutture responsabili che questi abbia all'uopo formalmente designate - dell'avvenuta acquisizione di tali I.R., delle circostanze e finalità in cui tale acquisizione si è verificata e della fonte presso la quale esse sono state acquisite;
- a trasmettere all'Amministratore Delegato della Società - od altre strutture responsabili che questi abbia all'uopo formalmente designate - le I.R., nel formato più idoneo, ove le stesse I.R. non siano di pertinenza del soggetto che ne è venuto a conoscenza ovvero ove ciò sia richiesto dall'Amministratore Delegato o risulti comunque opportuno, con chiara indicazione della loro natura riservata;
- a informare espressamente chiunque, avendone titolo, venga immesso nella conoscenza di tali I.R., della loro natura confidenziale e degli obblighi che sorgono in capo a chiunque vi abbia accesso anche in considerazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Chiunque entri in possesso di I.R. non pertinenti al proprio ufficio o alla posizione ricoperta, oltre ad osservare le suddette disposizioni, provvede a spogliarsi di tale possesso, rimuovendo le informazioni suddette da qualunque supporto su cui esse si trovino ed assicurandosi che tale rimozione abbia i caratteri di definitività ed irreversibilità. La rimozione avverrà con trasmissione delle I.R. al loro destinatario naturale, se individuato, o dell'Amministratore Delegato della Società, negli altri casi.

Al fine di dotare la Società di un efficace sistema di circolazione delle I.R., la funzione Area Sistemi Informativi ove opportuno può individuare, anche con il supporto delle funzioni Affari Legali e Societario, le misure di sicurezza necessarie per impedire l'accesso non autorizzato

alle I.R., quali ad es. directory elettroniche riservate, apposite macchine telefax e fotocopiatrici conservate in locali ad accesso riservato, ecc.

La gestione interna delle I.R. concernenti la Società è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società, che potrà provvedere, se necessario od opportuno, all'emanazione di apposite circolari o istruzioni di servizio per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Ove la I.R. comunicata all'AD costituisca altresì una I.P., quest'ultimo provvederà a trasmettere detta informazione al Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza che provvederà a sua volta alle valutazioni ed all'attivazione della procedura di cui all'art. 8 che segue.

La gestione delle I.R. concernenti le società controllate è rimessa alla responsabilità dei rispettivi Amministratori Delegati o, in assenza di questi, dei relativi Organi amministrativi, che terranno conto delle indicazioni di coordinamento di Gruppo in proposito e di quanto previsto nel presente Regolamento.

### **ART. 3**

#### **Comunicazione e circolazione delle I.R.**

Relativamente alla trasmissione delle I.R. a Consiglieri e Sindaci della Società il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, con riferimento alle rispettive deleghe e competenze, provvedono direttamente - previa adozione delle idonee misure per la tutela della confidenzialità e il contestuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2381, primo e ultimo comma, del Codice Civile - consegnando, ed eventualmente ritirando, al termine della riunione, la relativa documentazione.

La comunicazione e/o circolazione delle I.R. nei confronti degli organi sociali e/o dei soggetti esterni alla Società e/o al Gruppo che ne abbiano titolo in virtù del loro ruolo o altrimenti può avvenire solo per il tramite, o per espressa autorizzazione, del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società, sentiti eventualmente i Responsabili delle funzioni Affari Legali e Societario.

La comunicazione e/o circolazione da parte dei soggetti responsabili delle I.R. concernenti le società controllate, tanto nei confronti degli organi sociali che dei soggetti esterni che ne abbiano titolo in virtù del loro ruolo o altrimenti, può avvenire solo d'intesa col, o comunque informando tempestivamente il, Presidente e/o l'Amministratore Delegato di ACEGAS-APS, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal presente Regolamento.

Fermi restando i doveri di riservatezza derivanti dalla legge e dal presente Regolamento, e salvo quanto diversamente risultante per il trattamento delle informazioni privilegiate (I.P.) in base agli artt. 5 e seguenti del presente Regolamento, nel caso in cui le I.R. vengano comunicate a terzi, il soggetto che effettua la comunicazione dovrà assicurarsi che la stessa sia preceduta, ove necessario od opportuno, dall'assunzione da parte del terzo destinatario di un adeguato impegno scritto di riservatezza, in un formato approvato dalla Funzione Affari Legali, che deve essere sottoscritto dal terzo per accettazione del suo contenuto precettivo e debitamente archiviato negli archivi aziendali.

Resta in ogni caso fermo, in relazione alle I.R. che siano anche informazioni privilegiate (I.P.), tutto quanto di seguito disposto in relazione a queste ultime e ciò, in particolare, per quanto attiene all'obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse che dovrà comunque essere pienamente rispettato senza che lo stesso possa essere in alcun modo pregiudicato dalle disposizioni del Regolamento concernenti, in generale, le I.R..

**ART. 4**  
**Conservazione delle I.R.**

Chiunque entri in possesso di I.R. a qualunque titolo, e non sia tenuto a spogliarsene ai sensi dell'art. 2 che precede, adotta apposite misure di protezione e sicurezza per salvaguardare le I.R. dall'accesso e dalla manipolazione di terzi, come previsto al medesimo articolo.

Tra tali misure possono rientrare, a titolo esemplificativo, a seconda dei casi:

- la conservazione sotto chiave;
- l'identificazione dei soggetti che accedono ai locali ove le I.R. sono conservate, e delle finalità dell'accesso;
- la restrizione dell'accesso ai locali in cui le I.R. sono conservate;
- la criptazione delle I.R.; ecc..

## TITOLO II INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### ART. 5 Definizione delle I.P.

I commi 1 e 2 dell'art. 114 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il cosiddetto Testo Unico della Finanza o T.U.F.) dispongono:

*“Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati<sup>2</sup> e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).*

*Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.”*

Ai sensi dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 181 del T.U.F.:

*“Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari<sup>3</sup>, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*

*Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

*a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;*

*b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.*

*Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.”*

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per “emittenti quotati” si intendono “i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani.”

<sup>3</sup> Per la definizione di “strumenti finanziari” si vedano i commi 1-bis e 2 dell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

## ART. 6 Informazioni che devono essere comunicate al mercato

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone ad ACEGAS-APS la comunicazione all'organo di controllo (Consob), all'organo di gestione dei mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A.) e al pubblico di notizie, dati e informazioni sulla gestione e sulle attività poste in essere, la cui conoscenza e apprezzamento possono incidere sui processi valutativi delle azioni e conseguentemente sul livello della domanda e dell'offerta delle medesime (informazioni privilegiate o *price sensitive*, per brevità indicate anche come "I.P." nel presente Regolamento).

La comunicazione obbligatoria al pubblico delle informazioni deve possedere i requisiti di materialità, chiarezza, omogeneità, simmetria informativa, coerenza e tempestività, come di seguito specificato.

### 6.1 Materialità o rilevanza

E' affidata alla sensibilità del *management* di ACEGAS-APS e delle imprese del Gruppo, che agisce sulla base di principi di correttezza e buona fede, l'individuazione degli eventi, dati e informazioni che, anche incidendo direttamente o indirettamente sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di ACEGAS-APS o sul suo assetto partecipativo, possono influenzare il corso degli strumenti finanziari quotati e sono, pertanto, "rilevanti" ai fini dell'informazione obbligatoria prevista dal presente Regolamento.

Non sono oggetto di comunicazione obbligatoria le informazioni con valenza meramente promozionale che, secondo quanto previsto dalla Guida per l'informazione al mercato citata in premesse, "*gli emittenti e i soggetti che li controllano si astengono dal diffondere al mercato*". Al riguardo si segnala che il commento al principio n. 1 "Criteri generali" della Guida recita: "*A titolo esemplificativo possono qualificarsi, in linea astratta, informazioni a scopo meramente promozionale: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi.*"

La Guida, nel commento al principio n. 2 "Informazioni idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati", fornisce "*un elenco, non esaustivo, di eventi che - normalmente, in funzione della loro natura e dimensione - più frequentemente potrebbero configurarsi come rilevanti:*

1. *ingresso in, o ritiro da, un settore di business;*
2. *dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;*
3. *acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;*
4. *rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;*
5. *operazioni sul capitale o emissione di warrant;*
6. *emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;*
7. *modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;*
8. *perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;*
9. *operazioni di fusione o scissione;*
10. *conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;*
11. *conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;*
12. *controversie legali;*
13. *cambiamenti nel personale strategico della società;*
14. *operazioni sulle azioni proprie;*
15. *presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;*

16. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;  
17. operazioni con parti correlate.

*In ogni caso sono da considerare eventi rilevanti il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio. - omissis - Con riguardo alle operazioni per le quali rilevano tanto la deliberazione dell'organo amministrativo quanto quella successiva dell'organo assembleare competente (ad esempio le operazioni indicate ai punti 5, 6, 7, 9, 14, 16) l'informazione prevista dal presente principio deve intendersi riferita ad entrambi i momenti del procedimento. Ciò vale in modo particolare nel caso in cui le determinazioni dell'assemblea si discostino dalle proposte dell'organo consiliare."*

## 6.2 Chiarezza

Ai sensi dell'art. 66, comma 6, del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti" adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata (il "Regolamento"), gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano assicurano che:

*"a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;*

*b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 [n.d.r. del medesimo articolo];*

*c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;*

*d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato."*

L'informativa fornita riguardo a un determinato evento contiene gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle sue connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

Ad esempio, l'informativa riguardante gli acquisti/cessioni di beni, comprese le partecipazioni, le aziende e i rami di azienda, comprende, a titolo indicativo e per quanto possibile:

- l'individuazione compiuta del bene compravenduto;
- la struttura generale dell'operazione;
- il prezzo pattuito o valore definito, con l'indicazione della posizione finanziaria netta della società o ramo d'azienda acquisito/ceduto;
- i termini di pagamento/incasso quando difforni dalla prassi;
- le garanzie ricevute/rilasciate;
- l'esistenza di diritti di *call* e/o di *put* e le loro caratteristiche;
- le condizioni cui è subordinata l'efficacia del contratto (autorizzazioni delle Autorità competenti, *due diligence*, ecc.).

Quando l'operazione oggetto di informativa riguarda attività svolte congiuntamente con soggetti esterni al Gruppo, è specificata per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa la quota di spettanza del Gruppo.

In presenza di informazioni precedentemente diffuse, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con informazioni precedentemente diffuse.

Non è ammesso diffondere informative che per la loro incompletezza impediscono al mercato di apprezzare gli effetti dell'operazione o dell'evento sul prezzo delle azioni

dell'emittente quotato.

Le decisioni che in base a valutazioni di natura probabilistica non hanno requisiti di ragionevole e fondata certezza non sono comunicate al mercato; al riguardo, il comma 1 del principio n. 3 "Progetti, trattative, manifestazioni di intenti" della Guida prevede che:

*“Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione che costituisce evento rilevante ai sensi del Principio n. 2, sono comunicati al mercato se si è in presenza congiuntamente di*

*a. segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;*

*b. fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.”*

### 6.3 **Simmetria informativa**

L'informativa societaria è effettuata in modo da garantire al pubblico indistinto l'effettiva simmetria informativa, nell'osservanza del principio di divieto di informazione selettiva.

L'aspetto è tenuto in particolare considerazione quando:

- nel corso di incontri con giornalisti, analisti e investitori istituzionali sono divulgate informazioni non rese pubbliche in precedenza (v. punto 4);
- le società del Gruppo effettuano operazioni che possono avere riflessi sul prezzo delle azioni di ACEGAS-APS.
- vi sia evidenza che soggetti non appartenenti al Gruppo, venuti a conoscenza di informazioni relative a operazioni o eventi *price sensitive*, non rispetteranno gli obblighi di riservatezza e sussistano fondati motivi sull'esito positivo delle operazioni (v. punto 2.2),
- soggetti non appartenenti al Gruppo rendono note informazioni rilevanti non divulgate dall'emittente che hanno o possono avere determinato variazioni rilevanti del prezzo delle azioni ACEGAS-APS rispetto a quello del giorno precedente. L'informativa al pubblico sulla veridicità delle notizie diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo non è necessaria se le variazioni del prezzo sono in linea con quelle del listino;
- nel corso dell'assemblea sono diffuse involontariamente informazioni rilevanti non comunicate precedentemente al pubblico<sup>4</sup>.

---

**4. Il principio n. 4 "Informazione in assemblea" della Guida indica:**

*“La comunicazione in assemblea di informazioni rilevanti è consentita soltanto se preventivamente esse sono comunicate al mercato.*

*In caso di diffusione involontaria in assemblea di informazioni rilevanti, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.*

*Qualora i soggetti intervenuti in assemblea pongano domande concernenti eventi per i quali non ricorrano le condizioni di applicazione dei Principi n. 2 e 3, gli amministratori possono utilizzare l'espressione "nessun commento" o equivalente.”*

## 6.4 Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa sono coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate. Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento, il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti nonché l'indicazione delle modificazioni significative delle informazioni precedentemente comunicate.

Il principio è osservato in particolare in presenza di ogni rilevante scostamento successivo a dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione diffusi in precedenza; a tal proposito si rammenta che l'art. 68 del Regolamento dispone:

*“Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall' articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento”.*

In particolare, si segnala che, ai sensi del principio n. 5 della Guida, l'emittente quotato *“che intenda comunicare informazione previsionale o altre informazioni rilevanti nell'ambito degli incontri con gli operatori di mercato, comunica preventivamente al mercato tali informazioni.”*

Inoltre, come indicato nel commento al principio n. 6 della Guida "Informazione previsionale", quando si fa riferimento a dati previsionali e a obiettivi quantitativi: *“È opportuno che le previsioni siano accompagnate dalla chiara indicazione delle principali ipotesi di base che hanno condotto alla loro formulazione e che, tra le ipotesi principali, l'emittente segnali quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo. La formulazione elastica del principio consente all'emittente di modulare i contenuti in funzione dei diversi contesti informativi (comunicato stampa, relazione trimestrale, prospetti etc.). Nel caso in cui l'informazione riguardi dati previsionali espressi in forma di intervalli di valore è opportuno che gli intervalli non siano di tale ampiezza da inficiare il valore segnaletico dell'informazione”.*

Si evidenzia altresì che sono oggetto di informativa le valutazioni di ACEGAS-APS riguardo a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato, ovvero il "consenso del mercato", e quelli già comunicati o previsti.

Al riguardo, nel commento ai commi 5 e 6 del principio n. 6 della Guida è indicato: *“Le aspettative del mercato trovano espressione generalmente in documenti quali studi e analisi prodotti dagli analisti finanziari (sia indipendenti sia dipendenti di investitori istituzionali o intermediari finanziari). È conforme al principio di correttezza informativa che gli emittenti non solo controllino la sintonia tra i risultati attesi dal mercato e quelli propri, già da essi comunicati, ma commentino attraverso un comunicato eventuali significativi scostamenti che dovessero crearsi fra le aspettative del mercato e i propri dati previsionali. Ciò comporta evidentemente la necessità di definire cosa debba intendersi per "aspettative del mercato.” Secondo quanto enunciato recentemente dalla Consob “il giudizio complessivo che risulta dall'insieme delle opinioni espresse dagli analisti, indicato anche come consensus estimate è normalmente sintetizzato e messo a disposizione del pubblico in vario modo da parte degli organi di informazione.”*

## 6.5 Tempestività

L'informativa al mercato è diffusa senza indugio al verificarsi degli specifici eventi rilevanti ovvero all'assunzione delle decisioni aziendali concernenti l'operazione rilevante in modo che non si determinino asimmetrie temporali nell'informazione.

In particolare i comunicati stampa sono diffusi nel giorno:

- della riunione del Consiglio di amministrazione relativamente alle delibere sulle

operazioni *price sensitive*, sulle situazioni contabili di periodo e sui preconsuntivi, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'approvazione dell'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già deliberate;

- dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- di sottoscrizione degli accordi e delle transazioni con terzi e con società del Gruppo (è possibile far riferimento alla sottoscrizione di accordi condizionati quando possiedono una connotazione di sostanziale definitività tra le parti e la loro efficacia sia subordinata solo al compimento di adempimenti specifici e concordati (conclusione di *due diligence*, approvazione dell'operazione da parte delle Autorità competenti, etc.), del cui esito sarà data comunicazione;
- in cui, secondo principi di correttezza e buona fede, l'esecuzione dell'operazione *price sensitive*, pur non essendo stata recepita in una decisione formale, sia ragionevolmente certa;
- in cui si tengono incontri tra ACEGAS-APS e giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza al mercato (v. punto 4);
- in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni ACEGAS-APS in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti al Gruppo informazioni, non rese pubbliche in precedenza da ACEGAS-APS, sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione<sup>5</sup> (v. punto 2.3);
- in cui durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo notizie non di pubblico dominio qualificabili *price sensitive* e si reputi opportuno fornire al mercato precisazioni sulle stesse.<sup>6</sup>

---

5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del Regolamento: "8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5 [n.d.r. del medesimo articolo], un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa."

6. Il principio n. 8 "Rumors" della Guida indica: "Quando, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, gli emittenti o i soggetti che li controllano valutano l'opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario."

**ART. 7****Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media**

Il principio n. 5 "Incontri con operatori del mercato" della Guida prevede:

*“ Nel caso in cui gli emittenti organizzino, o partecipino a, incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato essi informano in anticipo la Consob e la società di gestione del mercato su data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.*

*Gli emittenti e la società di gestione del mercato rendono disponibile al pubblico la documentazione con mezzi idonei allo scopo.*

*Se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, gli emittenti prevedono anche la partecipazione all'incontro di esponenti dei mezzi di informazione specializzata.*

*L'emittente che intenda comunicare informazione previsionale o altre informazioni rilevanti nell'ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica preventivamente al mercato tali informazioni.*

*Quando, nell'ambito degli incontri di cui ai punti precedenti, siano comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, l'emittente comunica tempestivamente al mercato tali informazioni.”*

Nel relativo commento è indicato: *“Non si è ritenuto opportuno estendere agli incontri individuali il regime di pubblicità previsto per gli altri tipi di incontri, al fine di non disincentivare una prassi fisiologica e utile al mercato stesso. Peraltro, è opportuno che gli emittenti si astengano dal comunicare nel corso di tali incontri quelle informazioni per le quali sorga anche soltanto il dubbio circa la loro rilevanza (e dunque circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione al mercato).”*

Le interviste e gli incontri con analisti e giornalisti sono effettuati dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato di ACEGAS-APS o dalle persone della struttura organizzativa di ACEGAS-APS appositamente incaricate e sono organizzate in modo da garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella normativa in materia di informazione societaria (v. punto 2).

Quando in occasione di interviste o di incontri vengono fornite, intenzionalmente o meno, informazioni rilevanti (cfr. art. 6, punto 1), si provvede alla loro immediata diffusione al pubblico mediante comunicato stampa (v. punto 5). Ciò non è necessario se le informazioni non sono rilevanti ovvero, pur essendolo, sono state precedentemente diffuse al mercato.

## **ART. 8**

### **Diffusione dei comunicati stampa**

L'art. 66, commi 1 e 2, del Regolamento dispone:

*“Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico mediante invio di un comunicato:*

*a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;*

*b) ad almeno due agenzie di stampa.*

*Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.”*

Come si è visto nei paragrafi che precedono della procedura relativa alle I.P., le informazioni di cui all'art. 114 del T.U.F. sono soggette a comunicazione necessaria, alle condizioni e termini previsti dalla normativa e dalla presente procedura; il presente paragrafo si applica a tutte le predette informazioni che devono essere valutate e comunicate secondo quanto di seguito indicato.

Il Responsabile della Divisione/Direzione nell'ambito della quale si verifica l'evento o il fatto o l'atto oggetto dell'informazione da comunicare al mercato ovvero proponente l'operazione oggetto dell'informativa effettua una valutazione preliminare attenta e prudente della relativa rilevanza, sotto la sua cura e responsabilità, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, anche al fine di descrivere correttamente e compiutamente l'operazione/evento/fatto/atto ai fini che seguono.

Il Responsabile della Divisione/Direzione interessata dovrà altresì conservare tutta la documentazione relativa all'operazione, all'evento, al fatto e/o atto in suo possesso e ciò con modalità tali da rendere anche successivamente verificabili i connotati della rilevanza delle informazioni nonché la correttezza dei dati oggetto di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione/Direzione interessata, all'esito della valutazione preliminare predetta, trasmetterà tutte le informazioni in suo possesso al Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, che è il soggetto individuato per l'accertamento dell'eventuale natura *price sensitive* della stessa: nello svolgimento di tale compito, il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza si avvarrà della funzione *Investor Relations* e sarà assistito, ove ritenuto necessario, dalle Funzioni Affari Legali e Societario.

Nel caso la decisione/evento/fatto/atto sia considerata *price sensitive*, il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza cura, con il supporto della funzione *Investor Relations*, che venga senza indugio predisposta, sottoposta all'approvazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato e successivamente diffusa al mercato la comunicazione delle informazioni concernenti detta decisione/evento/fatto/atto.

Il comunicato viene redatto in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni Affari Legali e Societario qualora lo stesso riguardi questioni giuridiche o operazioni societarie particolarmente complesse e strutturate.

Una volta approvato il testo del comunicato, sarà cura della funzione *Investor Relations* divulgare lo stesso alla CONSOB, alla Borsa Italiana S.p.A. e a due agenzie di stampa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 114 del T.U.F. e dall'art. 66 del Regolamento.

L'informativa sulle date delle adunanze consiliari dell'ACEGAS-APS programmate per l'approvazione delle situazioni contabili infrannuali e del bilancio, nonché la data dell'adunanza assembleare di approvazione del bilancio è effettuata a cura della funzione *Investor Relations* entro il 30 gennaio di ciascun esercizio sociale; eventuali variazioni di tali date sono diffuse con congruo anticipo al mercato mediante comunicato stampa.

Per quanto concerne il trattamento e la gestione interna delle I.P. si rinvia a quanto previsto in relazione a tutte le I.R. nel precedente art. 2 del presente Regolamento.

## **ART. 9**

### **Obblighi informativi delle controllate verso la Società**

ACEGAS-APS è tenuta ad informare il mercato non solo delle proprie decisioni e/o informazioni ma anche di quelle assunte dalle o relative alle proprie controllate (non quotate), idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari di ACEGAS-APS.

La controllata (o, nel caso di sua inerzia, ACEGAS-APS) individua la decisione/informazione suscettibile di essere qualificata come rilevante: il giudizio sulla rilevanza dovrà avvenire, da parte della controllata, sulla base dei medesimi criteri, *mutatis mutandis*, indicati al punto precedente per ACEGAS-APS, salvo il fatto che al Responsabile competente della controllata si affianca il Responsabile della Divisione/Direzione competente per business della controllante.

Le società controllate, al fine di effettuare tale giudizio, possono individuare al loro interno una funzione/struttura che valuti, di volta in volta, la rilevanza, ai fini delle suddette disposizioni, delle decisioni e/o informazioni della società stessa, coordinandosi per le valutazioni di cui all'art. 8 che precede con il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza della controllante che si attiverà, anche in tal caso, per fornire la comunicazione al mercato secondo le modalità indicate al precedente art. 8. Ove tale struttura non venisse predisposta, le relative funzioni resteranno in capo al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza della controllante cui dovrà essere fornita dalla controllata ogni adeguata informazione per adempiere, anche in tal caso, a quanto previsto dall'art. 8 che precede.

## **ART. 10**

### **Diffusione di informazioni mediante strumenti e canali informatici (Internet, Intranet, E-mail, CD Rom); annunci pubblicitari**

Il principio n. 7 "Siti internet" della Guida indica:

*"Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni rilevanti, gli emittenti predispongono un sito Internet al fine di rendere disponibile al pubblico informazioni utili per compiere consapevoli scelte d'investimento.*

*In particolare, gli emittenti rendono disponibili in un'apposita sezione del proprio sito, preferibilmente anche in lingua inglese, lo statuto, il bilancio di esercizio e l'eventuale consolidato, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, le informazioni comunicate al mercato nonché, al più tardi al termine degli incontri con operatori del mercato, la documentazione distribuita in occasione di tali incontri."*

Nel commento è indicato: *"Ad oggi, Internet non è strumento idoneo a garantire, di per sé, una diffusione sufficientemente omogenea delle nuove informazioni. Esso è, pertanto, un utile canale aggiuntivo, ma non sostitutivo di quelli tradizionali né ancora sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni la cui divulgazione è imposta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalle listing rules dei mercati borsistici.*

*La Consob ha raccomandato alcuni principi guida sull'utilizzo di Internet a fini di informazione, in particolare in tema di modalità di gestione e di aggiornamento dei siti. Si richiama qui l'attenzione sull'opportunità di:*

- *improntare anche l'utilizzo di questo canale di comunicazione al principio di correttezza, evitando il perseguimento di finalità meramente promozionali;*
- *curare la precisione, la completezza e l'aggiornamento del sito, con particolare riguardo ai suoi contenuti finanziari;*
- *organizzare i contenuti del sito in modo coerente e semplice, privilegiando l'aspetto della fruibilità e della facilità di accesso da parte dell'utente, prevedendo in particolare l'indicazione della data e, ove necessario, dell'ora degli aggiornamenti e, in caso di siti*

*particolarmente complessi, una mappa del sito, un motore di ricerca, ecc.;*

- *seguire il principio di continuità, salvo giustificato motivo. L'inserimento in modo puramente episodico (non sistematico) di determinati documenti e informazioni renderebbe di fatto scarsamente utile lo strumento.*

*Sul piano dei contenuti, al fine di elevare gli standard della comunicazione mediante questo canale, il principio si ispira a quanto oggi previsto da Borsa Italiana per le società appartenenti al segmento Star, con l'aggiunta dello statuto.*

*È opportuno che, nel tempo, i siti Internet degli emittenti acquisiscano anche "profondità storica", per facilitare ulteriormente il reperimento di informazioni e per assicurare una maggiore significatività delle informazioni più recenti: così, ad esempio, sarebbe preferibile che il sito contenesse anche le situazioni contabili periodiche degli esercizi precedenti, come pure i comunicati emessi negli ultimi anni in adempimento degli obblighi di diffusione dell'informazione rilevante.*

*I documenti contabili sono inseriti nel sito quando regolarmente approvati dagli organi competenti."*

#### **ART. 11**

##### **Ritardo ed opposizione alla diffusione di notizie**

*Ai sensi dell'art. 114, comma 3, del T.U.F., gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano "possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato" (in proposito si veda quanto disposto dall'art. 66-bis del Regolamento).*

*Inoltre, in relazione a quanto disposto dal comma 5 della medesima disposizione – che prevede che la Consob possa, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano nonché, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 del Regolamento "che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico" –, il successivo comma 6 dispone che qualora gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano "oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto."*

#### **ART. 12**

##### **Registro delle persone che hanno accesso alle I.P.**

*E' istituito, ai sensi dell'art. 115-bis del TUF, il Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte, hanno accesso alle I.P..*

*Il suddetto Registro contiene, ai sensi dell'art. 152-bis del Regolamento Emittenti, le seguenti informazioni:*

- *identità di ogni persona che, in ragione dell'attività e delle funzioni svolte, ha accesso, su base regolare o occasionale, alle I.P.;*

- ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- data di aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

La sua tenuta e gestione, in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili, è affidata al responsabile della Funzione Societario, secondo la *“Procedura per disciplinare l’istituzione, l’aggiornamento e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate”*.

Nel Registro vengono iscritti di diritto i soggetti identificati, ai sensi della normativa, che hanno accesso regolare o occasionale alle I.P., con le modalità indicate nella suddetta Procedura.

Il Responsabile della Funzione Societario provvede a comunicare al soggetto interessato l’avvenuta iscrizione/cancellazione dal Registro ed a richiamare le responsabilità connesse all’accesso, alla corretta gestione delle informazioni di cui viene in possesso ed ai vincoli di confidenzialità degli stessi.

Detto Responsabile cura, ai sensi della normativa, il mantenimento dei dati relativi alle persone iscritte nel Registro per almeno 5 anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 13**

#### **Obblighi per gli amministratori e sindaci**

Gli amministratori di ACEGAS-APS e delle società da essa controllate sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Ogni loro rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga documenti ed informazioni riservati concernenti ACEGAS-APS e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato di ACEGAS-APS e, ove le informazioni abbiano le caratteristiche di I.P., con il supporto della funzione *Investor Relations* di ACEGAS-APS applicando, *mutatis mutandis*, quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

I sindaci di ACEGAS-APS e delle società da essa controllate sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Ogni rapporto dei sindaci con la stampa, altri mezzi di comunicazione e/o altri soggetti, organismi e/o autorità, che coinvolga documenti e informazioni riservati concernenti ACEGAS-APS e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo per l'adempimento dei doveri e compiti inerenti al ruolo dei sindaci e previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato di ACEGAS-APS e, comunque, ove le informazioni abbiano le caratteristiche di I.P., con il supporto della funzione *Investor Relations* di ACEGAS-APS applicando, *mutatis mutandis*, quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

#### **ART. 14**

#### **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria è soggetta a sanzioni penali e amministrative e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società; anche in tale ultimo caso le sanzioni di carattere pecuniario saranno imputate ai responsabili della società che hanno determinato o concorso a determinare detta inosservanza e formeranno oggetto di segnalazione scritta al relativo responsabile e alla Direzione Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali di ACEGAS-APS.

#### **ART. 15**

#### **Disposizioni finali**

Nei limiti di compatibilità con le procedure previste dal presente Regolamento per le I.R. e I.P., troverà applicazione la separata procedura aziendale concernente le relazioni con la stampa.

Quando disposto dal presente Regolamento prevale su qualsiasi normativa aziendale in materia di trattamento, gestione, comunicazione e circolazione di documenti e di informazioni che costituiscano I.R. o I.P..